

TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA – DOTT. COPPOLA SENTENZA N. 851/19 - DEPOSITATA IL 05.04.2019

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO – PROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE - OBBLIGO DI CHIAMARE IN MEDIAZIONE TUTTI I LITISCONSORTI - SUSSISTE

Art. 102 c.p.c.

Art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010

Nell’ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l’assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l’intero procedimento e determina l’improcedibilità dell’azione.

Conformi: Trib. Milano sent. N. 1048/17

TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA – DOTT. COPPOLA SENTENZA N. 851/19 - DEPOSITATA IL 05.04.2019

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - LITISCONSORZIO NECESSARIO - – PROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE - OBBLIGO DI CHIAMARE IN MEDIAZIONE TUTTI I LITISCONSORTI - SUSSISTE

Art. 102 c.p.c.

Art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010

Se la mediazione è stata svolta senza la comunicazione della domanda di mediazione e della fissazione del primo incontro ad uno dei litisconsorti necessari, il giudice deve rilevare l’assenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, assegnare il termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti sia del litisconsorte pretermesso che delle parti che già vi hanno partecipato.